



COMUNICATO UFFICIALE N.142

142/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 18 Ottobre 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo

GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio CUZZILLA/A.S.D.IGEA VIRTUS BARCELLONA

Con reclamo datato 14/08/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Claudio CUZZILLA chiedeva la condanna della Società A.S.D.IGEA VIRTUS BARCELLONA al pagamento della somma di €.750,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente il ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a sua firma relativamente al ricorso presentato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/MANTOVA 1911 SSD S.r.l.

Con reclamo datato 24/8/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Domenico SURIANO, chiedeva la condanna della Società MANTOVA 1911 SSD S.r.l. al pagamento della somma di €.5.189,60 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 20 Ottobre 2018, la società faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore corredata della copia del documento di riconoscimento dello stesso

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel MANCA/A.S.D.TORTOLI' 1953

Con reclamo datato 5/09/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Daniel MANCA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.TORTOLI' 1953, al pagamento della somma di €.600,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.TORTOLI' 1953 a corrispondere al sig.Daniel MANCA, la somma di €.600,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola BOZZI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 12/07/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Nicola BOZZI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €.800,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Nicola BOZZI la somma di €.800,00, quale compenso

globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo REGIS/A.S.D.ANZIO CALCIO 1924

Con reclamo datato 24/07/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Lorenzo REGIS, chiedeva la condanna della Società A.S.D.ANZIO CALCIO 1924 al pagamento della somma di €3.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.ANZIO CALCIO 1924 a corrispondere al sig. Lorenzo REGIS la somma di €3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCHIAVINO/A.S.D. ACIREALE/ A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 05.09.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Marco Schiavino si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 5.250,00.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia - non originale - n. 3 quietanze di pagamento asseritamente rilasciate dal reclamante, oltre a n. 3 estratti di documentazione bancaria riferibile ad un conto corrente non meglio identificato né identificabile. Espone, inoltre, che il calciatore Marco SCHIAVINO sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la Società CITTA' DI GELA.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha invitato la Società resistente a produrre in originale la documentazione allegata a sostegno delle proprie difese.

In pari data il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha contestato la falsità – ideologica e materiale - della documentazione allegata dalla società resistente. In particolare, la difesa del calciatore ha evidenziato come una delle quietanze di pagamento prodotte faccia riferimento all'importo di Euro 1.000 – espresso in cifre - sebbene l'indicazione in lettere riporti la differente dicitura di Euro "Cento". Il reclamante prosegue contestando integralmente l'efficacia probatoria delle produzioni della società resistente, in quanto documentazione formata con strumenti di riproduzione meccanica – sub specie di fotocopie – del cui contenuto espressamente disconosce la veridicità. In terzo luogo, il reclamante sostiene che l'interruzione dell'attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all'epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l'interruzione dell'attività sportiva a far data dall'11 maggio 2018. In ogni caso, al fine di escludere qualsiasi inadempimento, il reclamante produce in copia plurime certificazioni mediche datate 11 maggio 2018, 26 maggio 2018 e 15 giugno 2018, in cui si evidenzia l'insorgenza di un infortunio ("stiramento") che sarebbe stato comunicato alla società con raccomandate a/r del 5 giugno 2018 e del 15 giugno 2018, in risposta alla contestazione formulata dalla società. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2018, ove le parti sono comparse e si sono riportate alle conclusioni formulate negli scritti difensivi.

Alla predetta udienza la parte reclamante ha esibito l'originale del certificato medico datato 11 maggio 2018, mentre la società resistente non ha prodotto nessun documento in originale, seppur espressamente stimolata in tal senso dalla Commissione con la predetta comunicazione del 10 ottobre 2018.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire. L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto pagamento.

Al caso di specie trova applicazione, infatti, il principio espresso dell'art. 2712 c.c., secondo cui "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e

delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Poiché il reclamante ha espressamente disconosciuto la documentazione prodotta in copia dalla società, è onere della resistente provare il contrario, ovvero offrire positiva dimostrazione di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie.

Prova che, a fronte dell'espresso disconoscimento formulato da parte reclamante nella memoria del 10 ottobre 2018 e ribadito all'udienza del 18.10.2018, la resistente avrebbe potuto offrire soltanto producendo eventuale documentazione in originale e attestante l'avvenuto pagamento degli importi reclamati che, al contrario, devono ritenersi insoluti. Infondata è anche la seconda eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell'inadempimento del reclamante. In primo luogo deve rilevarsi come l'assenza di molti calciatori tesserati per l'A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz'altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico “rompete le righe” a partire da quel momento.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente. In ogni caso, il reclamante ha esibito in sede di udienza gli originali della documentazione medica attestante l'insorgenza di un infortunio – sub specie di stiramento – relativo proprio al periodo in contestazione. A tali allegazioni la società resistente non ha replicato né ha offerto prova contraria.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Marco SCHIAVINO della somma di euro 5.250,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Sergio Maria REINA/A.S.D.ACIREALE/A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 31/08/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Sergio Maria REINA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.ACIREALE(Mat. FIGC 917198) in solido con la società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 (Matr.FIGC 949314), al pagamento della somma di €.950,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.ACIREALE in solido con la società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946, a corrispondere al sig. Sergio Maria REINA, la somma di €.950,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo COSENZA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 16.07.2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Cosimo COSENZA, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.6.666,68 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, in data 25/09/2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva preliminarmente, che le stesse sono tardive nella presentazione, rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza si dichiarano inammissibili.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Cosimo COSENZA della somma di €.6.666,68.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CAPONE ADELCHI/SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l. già SSC D.FRATTESE S.r.l.

Con reclamo datato 24.08.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l. già SSC D.FRATTESE S.r.l. trasmesso anche tramite PEC alla stessa compagine sportiva in data 4.09.2018, il sig. Giuseppe CAPONE ADELCHI, chiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma di €4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, in data 12.09.2018, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, riconoscendo al calciatore esclusivamente la somma di €2.000,00, perché lo stesso, a loro dire, avrebbe firmato una ricevuta liberatoria, rinunciando agli altri €2.000,00 in accordo con la Società.

La citata documentazione, comprovante l'avvenuta rinuncia da parte del calciatore della cifra di €2.000,00, non veniva allegata alle controdeduzioni della Società.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l. già SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe CAPONE ADELCHI della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Melissa NOZZI/A.S.D.CALCIO FEMMINILE CHIETI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15.05.2018 la Sig.na Melissa NOZZI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO FEMMINILE CHIETI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €750,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che in data 8/10/2018 il legale rappresentante della Società, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a firma della calciatrice

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria FONTANA MASCIA/SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Con reclamo notificato in data 05.09.2018 tramite Raccomandata A/R, la Sig.ra Maria FONTANA MASCIA si è rivolta a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 24.312,00.

La reclamante ha chiesto la condanna della Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, al pagamento in suo favore della somma di € 6.412,00, quale residuo dall'accordo in essere.

La SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 12.09.2018, chiedendo il rigetto del reclamo.

Esponde la società resistente che la cifra richiesta dalla reclamante è stata corrisposta in quanto imputabile ad oneri fiscali nelle controdeduzioni allega copia della C.U. anno 2018 redditi 2017.

Evidenzia altresì con uno schema riepilogativo che rispetto alla cifra concordata di € 24.312,00 sono stati corrisposti € 3.400,00 nel 2017 e € 20.912,00 nel 2018, ma non fornisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Il 15 ottobre 2018 la reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive, con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, la reclamante ha rappresentato l'infondatezza della documentazione allegata dalla società resistente.

In particolare, la difesa della calciatrice, ha contestato integralmente l'efficacia probatoria delle produzioni della C.U. anno 2018 per redditi 2017 in quanto non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento ne tantomeno i dati esposti conciliano con le contestazioni.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto pagamento.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD a r.l. TERNANA CALCIO FEMMINILE al pagamento in favore della Sig.ra Maria FONTANA MASCIA della somma di euro 6.412,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Dario BARRACO/A.S.D.ACIREALE/A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 31.08.2018 tramite Raccomandata A/R tramite Raccomandata A/R, il sig. Dario BARRACO, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 14.408,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accoglimento nei limiti di una minor somma.

Esponde la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia - non originale - n. 1 quietanza di pagamento asseritamente rilasciate dal reclamante, oltre a n. 3 estratti di documentazione bancaria riferibile ad un conto corrente non meglio identificato né identificabile e n. 4 assegni bancari, non intestati, per un totale di € 10.500,00 con attinente ricevuta in copia firmata dal Sig. Dario BARRACO.

Esponde, inoltre, che il calciatore Dario BARRACO sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la società CITTA' DI GELA..

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha invitato la Società resistente a produrre in originale la documentazione allegata a sostegno delle proprie difese.

L'11 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, il reclamante ha rappresentato l'infondatezza della documentazione allegata dalla società resistente. In particolare, la difesa del calciatore ha contestato integralmente l'efficacia probatoria delle produzioni della società resistente, in quanto documentazione formata con strumenti di riproduzione meccanica – sub specie di fotocopie – del cui contenuto espressamente disconosce la veridicità.

In secondo luogo la firma opposta sulla ricezione di n. 4 assegni non costituisce di per se liberatoria di pagamento tant'è che solo due dei quattro assegni sono stati pagati dall'istituto bancario che li ha emessi, in terzo luogo, il reclamante sostiene che l'interruzione dell'attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all'epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l'interruzione dell'attività sportiva a far data dall'11 maggio 2018. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2018, ove le parti sono comparse e si sono riportate alle conclusioni formulate negli scritti difensivi.

Alla predetta udienza la società resistente non ha prodotto nessun documento in originale, seppur espressamente stimolata in tal senso dalla Commissione con la predetta comunicazione del 10 ottobre 2018.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto pagamento.

Al caso di specie trova applicazione, infatti, il principio espresso dell'art. 2712 c.c., secondo cui "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Poiché il reclamante ha disconosciuto la documentazione prodotta in copia dalla società, è onere della resistente provare il contrario, ovvero offrire positiva dimostrazione di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie.

Prova che, a fronte dell'espresso disconoscimento formulato da parte reclamante nella memoria dell'11 ottobre 2018 e ribadito all'udienza del 18.10.2018, la resistente avrebbe potuto offrire soltanto producendo eventuale documentazione in originale e attestante l'avvenuto pagamento degli importi reclamati che, al contrario, devono ritenersi insoluti.

Infondata è anche l'eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell'inadempimento del reclamante.

In primo luogo deve rilevarsi come l'assenza di molti calciatori tesserati per l'A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz'altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico "rompete le righe" a partire da quel momento.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Dario BARRACO della somma di euro 14.408,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ALOIA/A.S.D.ACIREALE/A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 31.08.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Alessandro ALOIA si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 10.135,04.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 5.585,04.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accoglimento nei limiti di una minor somma.

Esponde la società resistente che la somma richiesta va diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge, inoltre, asserisce che il calciatore Francesco ALOIA sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la società CITTA' DI GELA.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha invitato la Società resistente a produrre in originale la documentazione allegata a sostegno delle proprie difese.

In pari data il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha evidenziato il mancato invio della C.U. 2018 e che comunque gli importi per stessa ammissione del resistente non essendo stati pagati per intero non dovevano essere esposti (principio di cassa). In secondo luogo, il reclamante sostiene che l'interruzione dell'attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all'epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l'interruzione dell'attività sportiva a far data dall'11 maggio 2018.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2018, ove la parte reclamante si è riportata alle conclusioni formulate negli scritti difensivi, la parte resistente ai fini conciliativi ha offerto una minor somma pari ad € 2.000,00 tale proposta è stata rifiutata dalla parte reclamante presente.

Alla predetta udienza la società resistente non ha prodotto nessun documento in originale, seppur espressamente stimolata in tal senso dalla Commissione con la predetta comunicazione del 10 ottobre 2018.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto pagamento.

Al caso di specie trova applicazione, infatti, il principio espresso dell'art. 2712 c.c., secondo cui "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Poiché il reclamante ha espressamente disconosciuto la documentazione prodotta in copia dalla società, è onere della resistente provare il contrario, ovvero offrire positiva dimostrazione di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie.

Prova che, a fronte dell'espresso disconoscimento formulato da parte reclamante nella memoria del 10 ottobre 2018 e ribadito all'udienza del 18.10.2018, la resistente avrebbe potuto offrire soltanto producendo eventuale documentazione in originale e attestante l'avvenuto pagamento degli importi reclamati che, al contrario, devono ritenersi insoluti.

Infondata è anche la seconda eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell'inadempimento del reclamante.

In primo luogo deve rilevarsi come l'assenza di molti calciatori tesserati per l'A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz'altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico "rompete le righe" a partire da quel momento.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente. In ogni caso, il reclamante ha esibito in sede di udienza gli originali della documentazione medica attestante l'insorgenza di un infortunio – sub specie di stiramento – relativo proprio al periodo in contestazione.

A tali allegazioni la società resistente non ha replicato né ha offerto prova contraria.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Alessandro ALOIA, della somma di euro 5.585,04 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora CUNSOLO/A.S.D.CUNEO CALCIO FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27.07.2018 la Sig.na Eleonora CUNSOLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CUNEO CALCIO FEMMINILE con titolo sportivo acquisito dalla F.C.JUVENTUS S.p.a. con C.U. 3/A del 5 Luglio 2017,

un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €1.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.200,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che in data 18/10/2018 la subentrata Società F.C.JUVENTUS C.F. faceva pervenire una dichiarazione liberatoria firmata direttamente dal legale della calciatrice.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma l'8 Novembre 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilìa